

AVV. ALESSIA VISDOMINI
Via Marcello Durazzo 1/9
16122—GENOVA
Tel. 010-8311321-8312375
Mobile: +39 348-7916598
avv.alessiavisdomini@legalpec.eu
alessiavisdomini@gmail.com

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012

La sig.ra

[REDACTED], ai fini della presente procedura rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Visdomini (C.F. VSDLSS75L57F205R, PEC avv.alessiavisdomini@legalpec.eu), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170, 4° comma, c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Genova alla Via Marcello Durazzo civico 1/9, in forza di procura in atti

premesso

quanto segue:

1. La signora [REDACTED] è residente in [REDACTED]
2. [REDACTED] come sopra generalizzata e rappresentata, dichiara di versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera A) legge n. 3/2012;
3. In tale situazione, con istanza depositata al Tribunale di Genova, [REDACTED] ha chiesto e ottenuto la nomina di un gestore per la predisposizione di una istanza di sovraindebitamento (doc. A - istanza OCC e relativi allegati, da n. 1 a n. 26; doc. B - provvedimento nomina);
4. Il Dott. Tullio Bersani quale gestore della crisi, ha redatto la relazione particolareggiata ex art. 14 ter Legge 3/2012 nella quale si dà atto, nella parte conclusiva, di quanto segue:

“La documentazione presentata è da ritenersi completa ed attendibile in quanto permette di ricostruire completamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. In base alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi anni, non sussistono altri redditi, oltre l’immobile di sua proprietà, ed il reddito da lavoro dipendente, che si atteggia, quindi, come unica entrata, con cui provvedere al proprio sostentamento.

Considerato inoltre che:

- 1.- al “punto 8” Sono state indicate le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- 2.- al “punto 9” Sono state espone le ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- 3.- al “punto 10” si espone l’assenza di atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
- 4.- al “punto 11” Si espone il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- 5.- al “punto 12” Si espone l’indicazione della assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

Tutto ciò esposto, verificata la veridicità e l’attendibilità dei dati contenuti nella situazione patrimoniale, il sottoscritto ne attesta la completezza, la veridicità e l’attendibilità.”

5. Nella propria relazione, il Gestore ha potuto ricostruire al punto 6) il patrimonio dell’istante nonché al punto 5) l’esposizione debitoria della stessa, dall’esame delle quali possono essere formulate le seguenti considerazioni:

- (i) ██████████ essendo un soggetto non fallibile, può ricorrere unicamente ad una delle procedure previste dalla Legge 3/2012;
- (ii) ██████████ versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 in ragione principalmente delle difficoltà incontrate nella gestione della propria azienda, culminate anche nell’intervenuto fallimento della sua cessionaria;

- (iii) la documentazione reperita è risultata attendibile e completa come risulta dalla relazione particolareggiata ex art. 14 ter terzo comma bis lett. e), allegata alla presente istanza come doc. C, con i relativi allegati sub nn. da 1 a 41;
- (iv) è stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi cinque anni: non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni, né risultano atti di disposizione anomali o carichi pendenti, come si evince dalle certificazioni rilasciate dal Tribunale di Genova (doc. 21 - casellario giudiziario allegato alla relazione);
- (v) con il presente atto sono offerti in comunicazione altresì: (i) l'elenco di tutti i creditori di [REDACTED] con l'indicazione del dovuto, (ii) le dichiarazioni dei redditi della stessa e la descrizione del patrimonio offerto in liquidazione;
- (vi) [REDACTED] non ha fatto ricorso al sovraindebitamento nei precedenti cinque anni, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Tutto ciò premesso, [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012.

Fermo quanto sopra, l'esponente intende portare a conoscenza del Giudicante i seguenti aspetti, già condivisi con il nominato gestore della crisi, per un opportuno esame del caso concreto.

* * *

1§ - Le cause della crisi ex art. 14 ter, comma 3, lett. a, legge n. 3 del 2012:

Con riguardo alle cause che hanno determinato la crisi, le stesse traggono origine dall'attività commerciale esercitata dall'esponente sino al 2010, cessata principalmente in conseguenza di eventi esterni.

La sig.ra [REDACTED] attualmente dipendente presso [REDACTED]

[REDACTED] è stata socia accomandataria della società [REDACTED]

liquidazione, ("Esse 3" in prosieguo), corrente in [REDACTED] avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari e di prodotti per la casa e per la persona, nonché la gestione in conto proprio di supermercati (doc. 1 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, visura Esse 3 s.a.s).

La sig.ra [REDACTED] è stata costretta a cessare la propria attività commerciale a causa della crisi che ha colpito tutte le attività commerciali con conseguente drastico calo del fatturato nonché in conseguenza di fattori esterni che ne hanno definitivamente imposto la fine.

In particolare si fa riferimento a due posizioni:

- a. la vertenza con [REDACTED] (cessionaria del [REDACTED]): Esse 3 era titolare di un piccolo esercizio "supermarket" sito in [REDACTED]. Al fine di svolgere la predetta attività, Esse 3 si era associata al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Il predetto Consorzio forniva ad [REDACTED] la merce da porre in vendita nel supermarket, il cui corrispettivo era saldato da quest'ultima mediante RID con scadenza a 45 giorni.

Essendo un esercizio di recente avviamento, la scelta del fornitore [REDACTED] era stata determinata dalla garantita e promessa collaborazione da parte di quest'ultima nei tempi e modalità di pagamento. Ed infatti, [REDACTED] ha sempre consentito ad [REDACTED] di potersi avvalere di un'elasticità di pagamento, talvolta autorizzandola, a semplice richiesta, a rateizzare la fattura (da saldarsi con un RID) in scadenza.

Anche in forza di tale collaborazione, agli inizi del 2009 il rapporto tra [REDACTED] aveva raggiunto stabilità, sino a quanto, del tutto inaspettatamente ed ingiustificatamente, [REDACTED] contraddicendo la condotta sino a quel momento assunta, comunicava via mail ad [REDACTED] il blocco del suo codice cliente e la conseguente sospensione della fornitura della merce.

era così impossibilitata a proseguire la propria attività per mancanza di merce da offrire in vendita ed a rispettare le successive scadenze di pagamento.

Conseguentemente [REDACTED] (cessionaria del credito di [REDACTED] nel frattempo intervenuta) chiedeva ed otteneva nanti il Tribunale di Milano, ed avverso l'esponente, il decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di € 51.147,97. Avverso detto decreto l'esponente proponeva opposizione e conseguentemente veniva radicato un giudizio iscritto al N. 42139/2010 - Tribunale di Milano.

In pendenza del giudizio, le parti addivenivano ad una transazione per effetto della quale l'esponente s'impegnava a corrispondere, a saldo e stralcio, a favore di [REDACTED] l'importo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 venivano versati contestualmente alla sottoscrizione della scrittura transattiva (doc. 2 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, scrittura transattiva; doc. 3 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, copia assegno circolare portante l'importo di € 20.000,00).

Tuttavia, nonostante la dimostrata volontà di adempiere, l'esponente non riusciva a pagare le successive scadenze di pagamento.

Conseguentemente, il 30 ottobre 2014 il Tribunale di Genova assegnava a [REDACTED] s.p.a., creditrice del residuo importo di € 24.599,20, il quinto dello stipendio percepito dalla signora [REDACTED] (doc. 4 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, verbale esecuzione mobiliare presso terzi), tuttora in corso di pagamento.

- b. Il fallimento di [REDACTED] cessionario dell'azienda [REDACTED] con scrittura privata in data 17 giugno 2010, autenticata nelle firme dal Dott. Andrea Guglielmoni, Notaio in Rapallo, Rep. 11404 - Racc. 3309, registrata a Rapallo il 28 giugno 2010 al N. 176/1T (doc. 5 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza), l'odierna esponente cedeva a favore del Signor [REDACTED]

[REDACTED] titolare dell'omonima ditta

individuale [REDACTED], il diritto di piena proprietà dell'azienda sita nel Comune di [REDACTED] costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di supermercato per la vendita al dettaglio di generi alimentari, comprensiva dell'avviamento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del predetto contratto di cessione di azienda, le parti si davano reciprocamente atto che il valore dell'azienda era pari ad € 156.336,26 e che il valore del passivo era pari ad € 154.093,55, quest'ultimo derivante dalla somma di debiti dell'azienda.

Conseguentemente le parti quantificavano il corrispettivo della cessione di azienda in € 156.336,26 pari al valore dell'attivo dell'azienda ceduta, che avrebbe dovuto essere corrisposto dal Signor [REDACTED] come segue:

- quanto ad € 2.242,71, pari alla differenza fra il valore dell'attivo ed il valore del passivo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione di azienda;
- quanto ad € 154.093,55, mediante accollo da parte del cessionario dei debiti dell'azienda dettagliati nel contratto di cessione nella tabella allegata (All. B).

Nonostante le chiare ed inequivoche obbligazioni contrattuali assunte in sede di acquisto dell'azienda, il Sig. [REDACTED] si rendeva inadempiente nei confronti della cedente, avendo corrisposto solo minima parte del prezzo.

L'esponente rimaneva infatti creditrice nei confronti del Signor [REDACTED] dell'importo di € 110.111,63 alla stessa dovuto a titolo di corrispettivo della cessione della propria azienda.

In tale situazione, in data 8 febbraio 2011 la società [REDACTED] depositava nanti il Tribunale di Genova ricorso per sequestro

conservativo avverso il Signor A [redacted] iscritto al N. 1565/2011 di RG, G.I. Dott. Braccialini.

Con ordinanza resa in data 3 marzo 2011 comunicata in data 8 marzo 2011, munita di formula esecutiva in data 10 marzo 2011, il Tribunale di Genova in persona del Dott.

Roberto Braccialini, autorizzava il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti del resistente [redacted] fino alla concorrenza di € 80.000,00 (doc. 6

allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, ordinanza di sequestro [redacted] RG 1565/2011, Dott. Braccialini).

In data 30 maggio 2011 detto sequestro veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova, al N. 18402 Ruolo Gen - 12671 Reg. Part., su tutti i beni immobili di proprietà del Signor [redacted] (doc. 7 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, trascrizione ordinanza di sequestro Parodi-Battaglia RG 1565/2011, Dott. Braccialini).

Con atto di citazione ex art. 669 *octies* c.p.c. in data 5.5.2011 (doc. 8 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, atto di citazione [redacted] ex art. 669 *octies* cpc), la sig.ra [redacted] adiva codesto Ill.mo Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento perpetrato dal Signor [redacted] nei propri confronti e per gli effetti al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, patrimoniali e non, subiti dall'attrice.

Nell'ambito della predetta vertenza rubricata al N. 5833/2011 - G.I. Dott.ssa Ada Luca, l'esponente depositava prima e seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre il convenuto Signor [redacted] rimaneva contumace.

In data 1° dicembre 2011 il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento di [redacted] rubricato al N. 123/11, al quale veniva ammesso in via chirografaria per l'importo di € 123.215,59. (doc. 9 allegato alla relazione di accompagnamento

all'istanza, fallimento [REDACTED] n. 123/11; doc. 10 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, comunicazione curatore esito verifiche).

Dalla narrativa che precede, si evince che la sig.ra [REDACTED] si è prodigata con tenacia e buona fede nel tentativo di affrontare la difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, non sottraendosi mai alle proprie responsabilità.

Il naufragare di tali tentativi ha inevitabilmente travolto la sig.ra [REDACTED] trascinandolo in uno stato di grave dissesto economico, non determinato da propria colpa e/o responsabilità alcuna.

2 § - Il Passivo della sig.ra [REDACTED]

Nel tentativo di far fronte agli impegni economici assunti e nella speranza di risolvere le difficoltà che reputava contingenti, la sig.ra [REDACTED] ha profuso nella sua attività ogni risorsa economica propria e dei propri familiari.

Tuttavia, l'intervenuto fallimento del cessionario della propria azienda e pertanto il mancato incasso del prezzo della vendita, ha definitivamente stabilizzato la crisi economica della sig.ra [REDACTED] la quale non è più stata in grado di far fronte ad alcuna obbligazione.

In particolare, in conseguenza di tali eventi, la sig.ra [REDACTED] non è più riuscita a far fronte ai seguenti pagamenti, rendendosi così inadempiente, e precisamente:

a. contratto di mutuo ipotecario contratto con Banco BPM SpA a rogito Notaio Paolo Mariotti di Genova, del 30 luglio 2008, Rep. n. 38630 / 2702 Racc. in forza del quale l'Istituto di Credito concedeva a favore della sig.ra [REDACTED] in qualità di consumatore, un mutuo ipotecario dell'importo di € 199.491,00.

Come si legge nel contratto, detto prestito "sostituiva", estinguendolo, precedente mutuo stipulato solo 2 anni prima, in data 30 giugno 2006, dell'importo di € 160.000,00, concesso dal medesimo Istituto di Credito a favore della sig.ra [REDACTED] contestualmente all'acquisto della propria abitazione.

Con atto notificato in data 19 dicembre 2017, Banco BPM ha notificato atto di pignoramento immobiliare sull'unica abitazione di proprietà dell'esponente, sita nel Comune di Bargagli (GE) alla Via Carbone civico 59, comprensiva di box e terreno, escutendo un credito portato in precetto pari ad € 220.715,57 (doc. 11 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, contratto mutuo 2008).

Si anticipa sin d'ora che la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al N. 79/2018 del R.G.E., delegata per le operazioni di vendita con ordinanza del 5 febbraio 2020 al Dott. Silvio Canepa (doc. 12 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, delega RE 79/2018) il quale ha fissato il primo tentativo di vendita per 15.4.2021 ore 16 (all. C - avviso di vendita).

b. Cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione s.p.a. (già Equitalia Nord s.p.a) per un importo di circa € 65.000,00, ridotto, in sede di definizione agevolata proposta ma non assolta, nell'importo di € 28.003,22 (doc. 13 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, intervento Agenzia delle Entrate e Riscossione in RE 79/2018; doc. 14 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, ruoli allegati all'intervento Agenzia delle Entrate e Riscossione in RE 79/2018; doc. 15 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, rottamazione ter).

c. Tra le passività a carico dell'esponente deve annoverarsi anche [REDACTED] cessionaria dei crediti del Consorzio Europa S.p.A. a titolo di fornitura di merce ancora risalente all'attività di supermercato esercitata dall'esponente. [REDACTED] escuteva il proprio credito pari ad € 24.560,00 come quantificato in sede di esecuzione mobiliare, pignorando con decorrenza dalla retribuzione di settembre 2014, il quinto dello stipendio percepito dalla sig.ra [REDACTED] calcolato nell'importo di € 100,00.

Riepilogando, il passivo risulta così composto (escluse le spese dei professionisti incaricati nella procedura esecutiva immobiliare RGE 79/2018) e precisamente:

- (i) credito privilegiato ipotecario (fondiario) di RED SEA SPV s.r.l. (cessionaria del credito di Banco BPM S.p.A.) (doc. 16 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, atto intervento ipotecario Prelios Credit);

- (ii) credito ipotecario dell'Agenda delle Entrate e Riscossione S.p.A. - escusso con pignoramento del quinto dello stipendio;
- (iii) credito chirografario di [REDACTED] escusso con pignoramento del quinto dello stipendio.

3 § - L'attivo patrimoniale della sig.ra [REDACTED]

La signora [REDACTED] è intestataria dei seguenti rapporti giuridici attivi e precisamente:

- I. diritto di piena proprietà su un fabbricato civile ubicato a Bargagli (GE) - Via Giovanni Carbone 59 descritto nell'atto di compravendita come segue (doc. 17 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, atto compravendita del 9.6.2006): casa da fondamenta a tetto distinta con il civico numero cinquantanove di via Giovanni Carbone (già civico numero quarantacinque di detta Via), composta da un unico piano e da un solaio della consistenza catastale di vani sette con circostante appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati duemilatrecentodieci costituente pertinenza della casa stessa. E' annesso a detta casa un locale ad uso autorimessa posto al piano terreno della consistenza catastale di metri quadrati sedici;
- II. dal 4 agosto 2011 la sig.ra [REDACTED] è assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso [REDACTED] e percepisce uno stipendio lordo mensile di circa 1.300,00 Euro, dal quale è già detratto il quinto per le ragioni sopra esposte (doc. 18 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, lettera assunzione; doc. 19 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, modello 730/2019 relativo al 2018; doc. 20 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, modello 730/2018 relativo al 2017; doc. 21 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, modello 730/2017 relativo al 2016);

La sig.ra [REDACTED] non è intestataria di alcun altro rapporto, né di alcun altro bene (neppure mobile di valore e/o mobile registrato) e non è titolare di alcun un conto corrente.

4 § - La composizione del nucleo familiare della sig.ra [REDACTED]

La sig.ra [REDACTED] è coniugata in regime di separazione legale dei beni con il Signor [REDACTED] (doc. 22 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, estratto atto di matrimonio). Dalla loro unione non sono nati figli.

Il signor [REDACTED] da una precedente unione, nei cui confronti è tenuto a corrispondere l'importo di € 200,00 mensili a titolo di alimenti (doc. 23 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, Frascio provv Tribunale) .

La famiglia [REDACTED] vive a Torriglia in un appartamento condotto in locazione con contratto intestato a carico della sig.ra [REDACTED] il cui canone annuale ammonta ad € 5.040,00 annui, da corrispondersi in rate mensili dell'importo di € 420,00.

Solo dal primo gennaio 2019 il signor [REDACTED] è stato assunto a tempo indeterminato dall' [REDACTED] (doc. 24 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, lettera di assunzione [REDACTED] con retribuzione mensile lorda di circa € 1.200,00 (doc. 25 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza, certificazione unica 2019).

5 § - Il fabbisogno della sig.ra [REDACTED]

Lo stipendio mensile della sig.ra [REDACTED] è integralmente destinato a far fronte alle spese vive ed ai costi essenziali di sostentamento, tra cui si annoverano le seguenti spese:

canone di locazione mensile (doc. 26)	€ 420,00
utenze (Iren - Enel)	€ 200,00
Vitto	€ 600,00

alle quali devono aggiungersi spese varie (tra cui spese mediche e vestiario).

La spesa mensile, esauendo lo stipendio mensile percepito, non consente alla sig.ra [REDACTED] di destinare parte della retribuzione ad altre voci/risorse.

6 § - La procedura esecutiva immobiliare RE 79/2018 - Tribunale di Genova.

Come detto, la sig.ra [REDACTED] è piena proprietaria di un fabbricato civile ubicato a Bargagli (Ge) - Via Giovanni Carbone 59, piano T, nonché di un box auto e di un appezzamento di terreno circostante, il tutto descritto dal perito nominato nella procedura, come segue: "Casa da fondamenta

a tetto sita nel comune di Bargagli in Via Giovanni Carbone 59 composta da un unico piano e da un solaio della consistenza catastale complessiva di 7 vani con annesso circostante terreno costituente pertinenza della casa stessa. È annesso alla casa un locale ad uso autorimessa posto al piano terreno della consistenza catastale (non corrispondente allo stato di fatto) di mq 16, cui si accede dal numero civico 45 di Via Giovanni Carbone).

Detto immobile è oggetto di una procedura esecutiva immobiliare identificata con RGE 79/2018 pendente presso il tribunale di Genova, promossa dall'Istituto di Credito che ha concesso il mutuo fondiario, Banco BPM S.p.A., il cui credito quantificato in precetto nell'importo di € 220.715,57, oggi è stato ceduto a RED SEA SPV s.r.l. rappresentata in giudizio da Prelios Credit Servicing S.p.A..

Nella procedura esecutiva immobiliare è intervenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione, vantando un credito pari ad € 68.039,77 di cui 66.599,00 assistiti da privilegio ipotecario.

Con ordinanza in data 5 febbraio 2020, il Giudice dell'Esecuzione ha delegato le operazioni di vendita al Dott. Silvio Canepa.

Il primo tentativo di vendita è fissato per il **15 aprile 2021** ed il prezzo di base è stato quantificato nell'importo di **€ 81.648,74** quale valutato dal perito nominato nella predetta procedura e l'offerta minima è stata quantificata in **€ 61.236,56**.

**** * * * * *

7 § - La proposta di acquisto

Si segnala che la sig.ra [REDACTED] ha raccolto una proposta di acquisto dell'immobile in forza della quale l'offerente sarebbe disponibile a versare un prezzo di € 88.000,00 (**doc. 30 allegato alla relazione di accompagnamento all'istanza**, proposta di acquisto).

Detto prezzo supererebbe la base d'asta fissata per il primo tentativo di vendita tenuto soprattutto conto che la base d'asta deve essere ancora decurtata del 25% ai fini della quantificazione dell'offerta minima che sarà quindi fissata in € 61.236,56 come precisato dal Delegato alla Vendita (**doc. 29**, relazione iniziale del Delegato).

**** ** *



Premesso quanto sopra, l'esponente come sopra rappresentata e costituita,

CHIEDE

A codesto Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 *ter* e seguenti della Legge n. 3/2012, di emettere il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento, ivi incluso il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive.

Si rappresenta la particolare urgenza della procedura in considerazione della pendenza nanti codesto ill.mo Tribunale della procedura esecutiva RGE 79/2018 e della fissazione del primo tentativo di vendita per il 15 aprile 2021 ore 16 (All. D).

**** ** *

Unitamente al presente ricorso, si producono e offrono in comunicazione:

A) relazione particolareggiata gestore della crisi, con relativi allegati e precisamente:

1. Istanza di accesso alla procedura di liquidazione e, 1bis, relazione
2. Nomina occ
3. ADE - Anagrafe dei Rapporti Finanziari
4. Dichiarazione possesso beni esecutabili
5. Incontro del 10/06/2020
6. Intervento Prelios 111 c.p.c.
7. Intervento AdE RGE 79/2018
8. AdE ricerche: estratti di ruolo da saldare
9. Factorit spA verbale pignoramento stipendio
10. Perizia beni immobili ed integrazione
11. Banche dati: risultanze P.R.A.
12. Chiusura fall.to [REDACTED]
13. Comune di Torriglia Stato famiglia e residenza
14. Contratto di affitto
15. AdE - atti Registro: contratto di affitto
16. Redditi: modello 730/2018
17. Redditi: modello 730/2019
18. Redditi: Cert. Unica 2020
19. Visura Cciao [REDACTED]
20. Dich. Spese sostentamento
21. Casellario Giudiziale
22. Busta paga Aprile 2020
23. Busta paga Maggio 2020
24. Busta paga Giugno 2020
25. Busta paga 14ma 2020
26. Risposta AdE - Atti Registro - Esecuzione mobiliare [REDACTED]
27. Risposta AdE Territorio Ispezione ipotecaria_1 del 20/07/20

28. Risposta AdE Territorio Ispezione ipotecaria_2 del 20/07/20
29. Risposta AdE Territorio Ispezione ipotecaria_3 del 20/07/20
30. Risposta CRIF spA
31. Risposta Centrale rischi Banca d' Italia
32. Risposta Sic-CTC
33. Risposta Inail Genova
34. Risposta Visura protesti Cciaa Genova
35. AdE – Atti del Registro: Esecuzione mobiliare [REDACTED]
36. Risposta Centrale Allarme Interbancaria
37. AdE Territorio Risultanze catasto terreni
38. AdE Territorio Risultanze Catasto Fabbricati
39. Contratto di mutuo fondiario del 30 luglio 2008
40. Contratto di mutuo ipotecario del 27 settembre 2010 con iscriz. Ipotecaria
41. Estratto conto ex art. 50 TUB – scoperto di conto corrente.



B) nomina gestore;

C) relazione di accompagnamento all'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi con relativi allegati e precisamente:

- doc. 1, visura [REDACTED]
- doc. 2, scrittura transattiva;
- doc. 3, copia assegno circolare portante l'importo di € 20.000,00;
- doc. 4, verbale esecuzione mobiliare presso terzi;
- doc. 5, scrittura privata di cessione di azienda;
- doc. 6, ordinanza di sequestro [REDACTED] RG 1565/2011, Dott. Braccialini
- doc. 7, trascrizione ordinanza di sequestro [REDACTED] RG 1565/2011, Dott. Braccialini
- doc. 8, atto di citazione [REDACTED] ex art. 669 *octies* cpc;
- doc. 9, fallimento [REDACTED] n. 123/11;
- doc. 10, comunicazione curatore esito verifiche
- doc. 11, contratto mutuo 2008
- doc. 12, delega RE 79/2018
- doc. 13, intervento Agenzia delle Entrate e Riscossione in RE 79/2018;
- doc. 14, ruoli allegati all'intervento Agenzia delle Entrate e Riscossione in RE 79/2018;
- doc. 15, rottamazione ter
- doc. 16, atto intervento ipotecario Prelios Credit
- doc. 17, atto compravendita del 9.6.2006;
- doc. 18, lettera assunzione;
- doc. 19, modello 730/2019 relativo al 2018;
- doc. 20, modello 730/2018 relativo al 2017;
- doc. 21, modello 730/2017 relativo al 2016;
- doc. 22, estratto atto di matrimonio;
- doc. 23, Frascio provv Tribunale;
- doc. 24, lettera di assunzione [REDACTED]
- doc. 25, certificazione unica 2019;
- doc. 26, contratto locazione.



D) avviso primo tentativo di vendita.



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara in € 98.00 il valore del contributo unificato.

Avv. Alessia Visdomini



